

Prot. n. 611/2024

Roma, 20 Dicembre 2024

Oggetto: Nomenclatura Combinata 2025 – Aggiornamento codici NC del gasolio a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni sull'argomento in oggetto per trasmetterVi la circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 29/2024 del 19 dicembre 2024 (prot. 790325/RU) con cui si forniscono istruzioni operative a seguito dell'aggiornamento dei codici NC del gasolio a decorrere dal 1° gennaio 2025 avvenuto con il Regolamento (UE) 2522/2024 del 23 settembre 2024.

Come anticipato, a decorrere dal prossimo **1° gennaio 2025** sono state operate le seguenti modifiche al capitolo 27, relativamente agli Oli da gas, destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%:

1. la soppressione del codice NC 2710 1943, attualmente vigente;
2. l'introduzione del nuovo codice NC 2710 1942, relativo ai predetti Oli da Gas – “*Con un tenore di carbonio di origine biologica pari ad almeno l'80 % in peso*”. Come precisato nelle note del regolamento 2522/2024 relativamente a tale codice, tale definizione è effettuata in base alla norma EN 16575;
3. l'introduzione del nuovo codice NC 2710 1944, relativo ai predetti Oli da Gas – “*Altri*”.

Il nuovo regolamento ha distinto, pertanto, il gasolio di cui alla corrente NC 2710 1943, in due distinte tipologie, sempre di gasolio, in funzione dell'**origine biologica** o **non biologica** del **carbonio** in esso contenuto e, quindi, delle **materie prime** (cd *matrici*) da cui è stato ottenuto.

L'Agenzia chiarisce che, allo stato, l'**unica tipologia di gasolio con un tenore di carbonio di origine biologica pari ad almeno l'80%** che è distribuito sul **territorio nazionale** sino agli impianti di distribuzione stradale di carburanti è l'**HVO** (Hydrotreated Vegetable Oil) quale gasolio paraffinico ottenuto da idrotrattamento di cui alla norma **UNI EN 15940**, caratterizzato da una filiera produttiva, distributiva e commerciale distinta da quella dell'ordinario gasolio UNI EN 590.

A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'**HVO** (Hydrotreated Vegetable Oil) sarà classificato alla nuova **NC 2710 1942** mentre i **gasoli di matrice fossile** troveranno collocazione nella nuova **NC 2710 1944**.

00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40 – Tel. (06) 500.46.58 – (06) 500.46.59
Fax (06) 50.11.697 – E-Mail assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
C.F. 97024500585

Per garantire l'emissione degli e-AD/e-DAS unionali e degli e-DAS nazionali nonché l'invio dei dati delle contabilità in forma telematica senza soluzione di continuità, come già anticipato, l'Agenzia ha completato l'aggiornamento della **tabella TA13**, con l'inserimento dei nuovi codici CPA – NC – CADD conseguenti alla modifica normativa di che trattasi.

Manterranno validità **sino al 31 dicembre 2024** e perderanno efficacia dal 1° gennaio 2025, i seguenti codici:

- 1.CPA E430 NC 27101943 Oli da gas – “Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%”;
- 2.CPA E430 NC 27101943 CADD S131 Oli da gas – “Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%”;
- 3.CPA E430 NC 27101943 CADD S160 Oli da gas – “Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%”;
- 4.CPA E430 NC 27101943 CADD S182 Oli da gas – “Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%” – HVO;
- 5.CPA E430 NC 27101943 CADD S183 Oli da gas – “Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%” – gasolio GTL di origine fossile;
- 6.CPA E430 NC 27101943 CADD S184 Oli da gas – “Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%” – gasolio GTL RFNBO;
- 7.CPA E440 NC 27101943 CADD S054 Oli da gas – “Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%” - denaturato;
- 8.CPA E440 NC 27101943 CADD S135 Oli da gas – “Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%” - denaturato;
- 9.CPA E440 NC 27101943 CADD S137 Oli da gas – “Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%” - denaturato;
- 10.CPA E440 NC 27101943 CADD S182 Oli da gas – “Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%” – HVO denaturato;
- 11.CPA E440 NC 27101943 CADD S183 Oli da gas – “Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%” - gasolio GTL di origine fossile denaturato;
- 12.CPA E440 NC 27101943 CADD S184 Oli da gas – “Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%” – Gasolio GTL RFNBO denaturato;
- 13.CPA E440 NC 27101943 CADD S051 Oli da gas – “Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%” – colorato.

In sostituzione, sono già stati istituiti, **con validità dal 1° gennaio 2025**, i seguenti codici:

- 1.CPA E430 NC 27101942 CADD S182 Oli da gas – “HVO - Con un tenore di carbonio di origine biologica pari ad almeno l'80 % in peso”;
- 2.CPA E430 NC 27101944 Oli da gas – “Altri”;
- 3.CPA E430 NC 27101944 CADD S131 Oli da gas – “Altri”;
- 4.CPA E430 NC 27101944 CADD S160 Oli da gas – “Altri”;

00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40 – Tel. (06) 500.46.58 – (06) 500.46.59
Fax (06) 50.11.697 – E-Mail assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
C.F. 97024500585

- 5.CPA E430 NC 27101944 CADD S183 Oli da gas – “Altri” – gasolio GTL di origine fossile;
- 6.CPA E430 NC 27101944 CADD S184 Oli da gas – “Altri” – gasolio GTL RFNBO;
- 7.CPA E440 NC 27101942 CADD S182 Oli da gas – “Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%” – HVO denaturato;
- 8.CPA E440 NC 27101944 CADD S054 Oli da gas – “Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%” - denaturato;
- 9.CPA E440 NC 27101944 CADD S135 Oli da gas – “Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%” - denaturato;
- 10.CPA E440 NC 27101944 CADD S137 Oli da gas – “Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%” - denaturato;
- 11.CPA E440 NC 27101944 CADD S183 Oli da gas – “Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%” - gasolio GTL di origine fossile denaturato;
- 12.CPA E440 NC 27101944 CADD S184 Oli da gas – “Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%” – Gasolio GTL RFNBO denaturato;
- 13.CPA E440 NC 27101944 CADD S051 Oli da gas – “Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%” – colorato.

L’Agenzia ha, inoltre, fornito i seguenti **chiarimenti** a fronte di quesiti pervenuti dalle Associazioni tra cui Assocostieri.

- Per la compilazione dei documenti di accompagnamento elettronici e-AD ed e-DAS, i soggetti a tal fine obbligati, dovranno far riferimento alle nuove combinazioni **CPA - NC - CADD** a decorrere dal 1° gennaio 2025, mentre le **vecchie combinazioni** dovranno essere utilizzate sino al **31 dicembre 2024**.
- La trasmissione dei dati delle **contabilità in forma telematica** da parte dei depositari autorizzati, dei destinatari registrati e degli esercenti depositi commerciali ad imposta assoluta, dovrà essere effettuata dal 1° gennaio 2025, con riferimento ai nuovi codici della **Tabella TA13**, regolarmente in corso di validità.
Restano ferme le altre consolidate modalità per la presentazione telematica dei dati relativi alle contabilità, in particolare per quanto riguarda l’identificazione del gasolio e dell’HVO movimentati negli usi agevolati mediante l’indicazione delle causali di movimentazione (cfr. tabella TA08) e delle posizioni fiscali (cfr.TA12).
- In continuità con l’attuale codifica dell’HVO nella TA13, il codice **CADD S182**, già utilizzato nel corso del 2024 per distinguere contabilmente tale tipologia di gasolio dalle altre, **sarà mantenuto** anche in vigenza della nuova **NC 2710 1942**.
L’HVO tal quale **non denaturato** sarà, quindi, indicato con il codice **CPA E430 NC 27101942 CADD S182**, mentre l’HVO tal quale **denaturato** sarà indicato con il codice **CPA E440 NC 27101942 CADD S182**.
Restano ferme, con riferimento alle nuove combinazioni CPA-NC-CADD le disposizioni della circolare n°21/2023, riguardo la **separata contabilizzazione** dell’HVO e delle altre tipologie di gasoli paraffinici da sintesi, tal quali, rispetto al gasolio da fonte fossile di cui alla norma UNI EN590.

- L’Agenzia ha chiarito, altresì, che le modifiche introdotte dal regolamento 2024/2522 comportano anche la necessità di **aggiornamento della licenza** di esercizio degli impianti in cui gli stessi sono detenuti, per esigenze di adattamento dell’ordinamento nazionale all’evoluzione della normativa unionale di settore.

La fattispecie in esame **non dà luogo al rilascio di una nuova licenza** che, diversamente, è conseguente all’assolvimento di un obbligo di denuncia da parte dell’operatore bensì, come richiesto da ASSOCOSTIERI, di **adeguamento formale** della licenza di esercizio attualmente in essere che sarà **effettuato su iniziativa dell’UD competente** sull’impianto, **senza oneri per l’esercente depositato**.



Gli **UDD locali** procederanno, pertanto, di **propria iniziativa** ai necessari adeguamenti per l’aggiornamento dei dati delle licenze di esercizio di rispettiva competenza.

Qualora vi fossero **combinazioni CPA - NC - CADD** al momento presenti in licenza che fossero interessati a **rimuovere**, gli **esercenti interessati** possono **comunicarlo** all’Ufficio competente per territorio al fine di eseguirne l’eliminazione contestualmente all’aggiornamento.

- Con riferimento ai soli **impianti di distribuzione stradale non presidiati** (cd. ghost station), la **trasmissione giornaliera** dei riepiloghi telematici presuppone la preventiva impostazione, da parte dell’UD competente, della CPA, della NC e del CADD dei prodotti energetici erogati nella relativa licenza di esercizio e, conseguentemente, nel registro telematico.

L’Agenzia rende noto che gli UDD stanno procedendo alle attività precedentemente illustrate anche per ciascuna ghost-station di competenza, al fine di consentire la trasmissione dei riepiloghi giornalieri con le nuove combinazioni CPA, NC e CADD.

Sarà cura dell’Agenzia fornire **apposita informativa** agli operatori del completamento della predetta attività su tutto il territorio nazionale.

Nelle **more dell’aggiornamento**, il sistema informativo dell’Agenzia non sarà temporaneamente disponibile a ricevere le predette trasmissioni e, pertanto, dal **1° gennaio 2025** gli esercenti **ghost-station** sono tenuti a **storicizzare i dati dei riepiloghi giornalieri** nei propri concentratori.

Gli esercenti procederanno all’**invio cumulativo** dei riepiloghi in tal modo storicizzati successivamente alla predetta informativa nel rispetto delle tempistiche che saranno ivi indicate per il riallineamento delle contabilizzazioni.

ASSOCOSTIERI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE LOGISTICA ENERGETICA

00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40 – Tel. (06) 500.46.58 – (06) 500.46.59
Fax (06) 50.11.697 – E-Mail assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
C.F. 97024500585

- La modifica del Regolamento di classificazione (CEE) n. 2658/87 non ha, ovviamente, alcun impatto sui **registri di c/s in forma cartacea**. Pertanto, **non è richiesta** alcuna **attività ulteriore** da parte degli esercenti depositi o impianti relativamente ai registri cartacei già rilasciati dagli UDDD competenti per l'anno 2025.



Cordiali saluti.

ASSOCOSTIERI
Il Direttore Generale

Avv. Dario Soria

